


  
m.ar

Csm	Roma	22/02/2011
	Protocollo	P 4284/2011

  
G.F.



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

SIG. DALLAVALLE SANDRO  
VIA DEL SOLSTIZIO, 2  
31044 – MONTEBELLUNO - TV

**OGGETTO: Pratica num. 555/RE/2010**

Esposto del signor Sandro DALLAVALLE, titolare della ESSEDI STUDIO Sas, da Montebelluna (TV).

(Nota pervenuta il 30.6.2010)

Comunicazione delibera C.S.M. 16/02/2011

In relazione al suo esposto pervenuto il 30 giugno 2010, si ritiene doveroso informarla, per esplicita deliberazione dell'Assemblea Plenaria del C.S.M., che in base all'art 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n.109 "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare".

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati che sono soggetti, come qualunque altro cittadino nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale.

Il cittadino può del resto, contro i sopra indicati provvedimenti, esperire tutti i rimedi, nel rispetto delle forme e nei modi, previsti dalla legge ordinaria.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, su proposta della Prima Commissione, che è organo diverso e separato dalla Sezione Disciplinare, il trasferimento d'ufficio dei magistrati "quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità", ai sensi dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono, invece, adottati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - nelle ipotesi in cui il magistrato abbia tenuto una condotta contraria ai propri doveri sia fuori sia nell'esercizio delle funzioni - su richiesta, in via esclusiva, del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

<i>Csm</i>	Roma	22/02/2011
	Protocollo	P 4284/2011

*m.ar*

*Gr*

La Prima Commissione, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga mancanti le condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, può solo trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sussistendone i presupposti.

Ciò posto, l'Assemblea Plenaria, su proposta della Prima Commissione, nella seduta del 16 febbraio 2011 ha esaminato con attenzione il Suo esposto rilevando che non ci sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*